

**COMUNE DI GAMBELLARA
PROVINCIA DI VICENZA**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'ADDIZIONALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE
PERSONE FISICHE**

Articolo 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, adottato a norma e per gli effetti del D. Lgs. 28.9.1998, n. 360, e successive modificazioni e del D.L. 13.8.2011, n. 138, disciplina, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446, le modalità di istituzione e variazione dell'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche nel Comune di Gambellara.

Articolo 2 – SOGGETTI PASSIVI

1. L'addizionale è dovuta dai contribuenti che alla data del 1° gennaio abbiano il domicilio fiscale nel Comune di Gambellara, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

Articolo 3 – DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA

1. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere la misura massima stabilita dalle norme vigenti.

2. Per l'anno 2013 l'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è stabilita nella misura dello 0,8% annuo.

Articolo 4 – DECORRENZA

1. Il presente regolamento, ai sensi del comma 16 dell'art. 53 della legge 23.12.2000, n. 388, entra in vigore il 1° gennaio successivo alla data del provvedimento che lo approva. Tuttavia, qualora l'approvazione avvenga successivamente all'inizio dell'esercizio finanziario, purchè entro il termine fissato per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione, l'entrata in vigore è il 1° gennaio dell'anno di competenza.

2. Nel caso in cui, entro la data di approvazione del bilancio di previsione, non vengano deliberate variazioni della misura dell'aliquota, la stessa si intende prorogata di anno in anno.

Articolo 5 – RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.